COMUNE DI JESOLO (PROVINCIA DI VENEZIA) STATUTO

CAPO III

Dirigenti

Articolo 52

Dirigenti

- 1. I dirigenti sono competenti per tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale.
- 2. Provvedono ai loro compiti mediante la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza degli uffici ai quali è preposto, di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ove l'adozione o il rilascio degli atti di competenza presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dai programmi e obiettivi, o già predeterminati da norme contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del sindaco o della giunta.
- Rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati, e sono direttamente responsabili dei risultati della gestione.
- 4. Supportano gli organi politici e il segretario comunale nell'esercizio delle loro funzioni mediante l'elaborazione di proposte, piani di fattibilità, progetti e valutazioni alternative, fornendo pareri ove richiesti. A tal fine intervengono, se richiesti dai rispettivi presidenti, alle sedute degli organi collegiali del Comune.
- 5. Assicurano la cooperazione ed il coordinamento tra gli uffici cui sono preposti, contribuendo a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del Comune ed il costante miglioramento della funzionalità complessiva della sua organizzazione. A tale scopo verificano costantemente lo stato di avanzamento dei programmi e progetti di loro competenza, e l'utilizzazione delle risorse loro assegnate, proponendo alla giunta eventuali interventi correttivi o la ridefinizione degli stessi.
- 6. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con atti d'indirizzo degli organi di governo del Comune, e adottano tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle delibere di consiglio e di giunta di competenza del settore al quale sono preposti.
- 7. Redigono le proposte di deliberazione successivamente sottoscritte dal sindaco o dagli assessori, e sottoscrivono direttamente le proposte di deliberazione finalizzate a dare attuazione a programmi e obiettivi approvati dagli organi di governo o a dare attuazione ad obblighi normativi.

- 8. Emettono, nelle materie di competenza, le ordinanze/ingiunzioni o l'ordinanza di archiviazione prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.
- 9. Controllano il rispetto del «piano triennale di prevenzione della corruzione» da parte dei dipendenti del settore cui sono preposti, e delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione.
- 10. Dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale a cui carico siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- 11. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, suggerendo per scritto al segretario comunale specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.